

Regolamento Assemblea di Zona Canavesana

Approvato il 14 novembre 2017

Premessa

A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma “Leonardo”, dando forma alle sollecitazioni giunte da capo guida e capo scout i capi della Zona Canavesana in osservanza alla mozione n.1 dell’assemblea di Zona del 5 aprile 2017 hanno incaricato il comitato di Zona di redigere un nuovo regolamento di assemblea di Zona. Punto di partenza e di riferimento il nuovo statuto AGESCI che definisce all’articolo 26 i compiti dell’assemblea:

Dal Regolamento AGESCI: Art. 26 – Assemblea di Zona

L’Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- b. eleggere, tra i capi censiti nella Zona, i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- c. eleggere, tra i capi censiti nella Zona, i Consiglieri generali;
- d. discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall’art. 33 I comma dello Statuto;
- e. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento;
- f. approvare i bilanci della Zona;
- g. deliberare l’eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo

indicato nel regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.

Periodicamente, in coerenza con la durata del progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:

- a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. individuare e analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c. verificare il progetto di Zona giunto a scadenza;
- d. elaborare e deliberare il progetto di Zona definendone anche la durata.

Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona. Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo. L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

Art. 1 – composizione

L'assemblea di Zona è aperta a tutti i capi, gli assistenti ecclesiastici ed i soci adulti censiti nella Zona Canavesana.

Art. 2 – diritto di voto

Possono votare tutti i capi, gli assistenti ecclesiastici ed i soci adulti censiti nella Zona Canavesana.

Art. 3 – eleggibilità

Possono essere eletti tutti i capi con nomina censiti in Zona e, a seguito di condivisione in Consiglio di Zona, anche i soci adulti che abbiano partecipato al campo CFA ed in attesa di nomina.

Art. 4 – validità dell'assemblea e delle deliberazioni

L'assemblea di Zona è validamente costituita e deliberante se è presente al momento dell'apertura almeno il 50%+1 dei soci adulti aventi diritto al voto e siano rappresentati almeno il 75% dei gruppi della Zona.

I soci adulti aventi diritto al voto sono rilevati sulla base dell'ultimo censimento disponibile, fatte salve eventuali variazioni intervenute nel frattempo e rese note dai capi gruppo al momento della registrazione.

Ogni deliberazione è approvata con votazione a maggioranza semplice, ovvero del 50% +1 di voti a favore dei presenti al momento della votazione ad esclusione delle modifiche o riscrittura del regolamento dell'assemblea (vedi art. 16)

Per i responsabili di Zona, membri di comitato e consigliere generale è richiesta la maggioranza assoluta, ovvero il 50% +1 di voti a favore rispetto alla totalità degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche devono essere approvate a scrutinio segreto.

Art. 5 – deleghe

L'associazione privilegia il principio della partecipazione rispetto al meccanismo della delega. È quindi consentito delegare per iscritto altra persona avente diritto al voto, esclusivamente nei seguenti casi d'impedimento:

- partecipazione ad altre attività associative a livello regionale e/o nazionale;
- partecipazione su esplicito mandato Zonale, regionale o nazionale ad incontri e/o attività extra associativa;
- comprovata attività professionale e di studio, malattia o altro grave e giustificato impedimento, a giudizio insindacabile dei responsabili di Zona.

In ogni caso ogni membro dell'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 6 – convocazione

La convocazione all'assemblea di Zona spetta ai responsabili di Zona in accordo con il comitato di Zona e sentito il consiglio di Zona. Deve essere inviata a tutti membri aventi diritto alla partecipazione con preavviso scritto non inferiore ai 15 giorni e deve contenere l'indicazione della sede, del calendario lavori e dell'ordine del giorno.

L'utilizzo delle attuali tecnologie determina come modalità riconosciuta l'invio di una e-mail ai membri del consiglio di Zona e ai capi eventualmente censiti in comitato di Zona.

Sarà quindi cura e responsabilità dei capi gruppo affinché la comunicazione arrivi a tutti i capi del proprio gruppo. La convocazione deve essere pubblicata anche sul sito di Zona.

I documenti e le relazioni inerenti i temi all'ordine del giorno possono essere spedite in una o più comunicazioni integrative e/o essere scaricabili dal sito di Zona sempre con anticipo non inferiore ai 15 giorni precedenti la data dell'assemblea. I documenti inerenti il progetto di Zona, il regolamento dell'assemblea, il bilancio di Zona vanno comunque resi disponibili ai partecipanti durante la stessa assemblea se pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 7 – ordine del giorno

La definizione dell'ordine del giorno compete al comitato di Zona su proposta dei responsabili di Zona. Entro 30 giorni dalla data prevista dall'assemblea di Zona i membri del consiglio di Zona possono far pervenire ai responsabili di Zona proposte motivate di argomenti, il cui inserimento nell'ordine del giorno sarà concordato con i proponenti.

Art. 8 – presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea di Zona è assunta da un capo e da un capo della Zona su proposta del comitato di Zona e deve essere ratificata con voto palese dall'assemblea. Nel caso non avvenga la ratifica la presidenza viene temporaneamente assunta dai responsabili di Zona i quali sentito il consiglio di Zona propongono altre candidature.

Le decisioni procedurali dei presidenti sono definitive ed insindacabili, fatta salva la possibilità di presentare mozioni sull'ordine dei lavori.

Art. 9 – ufficio di presidenza

I presidenti sono assistiti da:

- un segretario per la stesura del verbale;
- due o più scrutatori, per le formalità di voto;
- un presidente e uno o più membri del comitato mozioni, per l'esame preliminare delle mozioni e/o raccomandazioni.

Questi ruoli vengono nominati dai presidenti all'atto iniziale del loro mandato.

Art. 10 – diritto d'intervento

Coloro che richiedono di parlare ne hanno diritto – salvo diverso avviso dei presidenti – nell'ordine d'iscrizione. Ogni deliberazione presentata può avere un intervento a sostegno ed un intervento contrario di massimo 3 minuti, ai presidenti è concesso autorizzare eventuali repliche solo se motivate a risposta e/o integrazione di eventuali ulteriori interrogazioni.

Le candidature a ruoli elettivi possono essere presentate con intervento specifico dalla durata massima di 5 minuti.

Art. 11 – mozioni

Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari. Al termine del dibattito su un singolo punto o su punti fra loro analoghi si procede alla votazione delle mozioni relative, a scrutinio palese.

A discrezione dei presidenti, potranno esprimersi dichiarazioni di voto. Una mozione può essere votata per punti separati su decisione dei presidenti, o per effetto di una mozione d'ordine approvata. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originale.

Art. 12 – mozioni d'Ordine

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto di sottoporla all'assemblea, dopo averne presentato il testo al comitato mozioni ed essere stati autorizzati dai presidenti a intervenire.

Il dibattito relativo alle mozioni d'ordine è normalmente limitato ai chiarimenti della mozione stessa. Al termine dei chiarimenti la mozione viene messa ai voti.

Art. 13 – raccomandazioni

Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

Art. 14 – presentazione delle candidature

Ogni candidatura deve essere accompagnata dalla presentazione della persona, delle sue esperienze, delle sue intenzioni relativamente all'incarico, entro i termini stabiliti dai presidenti, e quando possibile anticipata con la convocazione all'assemblea.

Non è previsto dibattito, ma è facoltà dei presidenti consentire chiarimenti sulle presentazioni dei candidati. L'elezione di candidati non costituisce implicita approvazione di programma.

Art. 15 – comunicazione dei risultati

Al termine dell'assemblea spetta ai presidenti dare comunicazione a tutta l'assemblea dei risultati delle deliberazioni con scrutinio segreto. Tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea devono essere indicate nel verbale che verrà reso pubblico attraverso il sito di Zona.

Art. 16 – modifiche al regolamento

Le modifiche o eventuali riscritture del presente regolamento vengono approvate con la maggioranza di due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto sulla base di un testo precedentemente inserito nell'ordine del giorno, ed entrano in vigore immediatamente.

Art. 17 – casi non previsti

Per casi o situazioni non espressi dal presente regolamento fanno testo lo Statuto, il regolamento del consiglio generale ed il regolamento AGESCI.